

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 03/07/2006; Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 24/11/2009;

Art. 1

Il presente regolamento disciplina:

• il regime delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.

Art. 2

Per *prestazioni sociali agevolate* si intendono prestazioni (servizi di trasporto e mensa) o servizi sociali assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogati dal Comune.

Art. 3

In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

Per avere accesso alle prestazioni sociali agevolate è necessario il requisito della residenza nel Comune.

Δrt. 4

L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n.109 e s.m.i. ed al D.P.C.M. 7.5.1999 n.221, in quanto applicabile;

Art. 5

Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento del Sindaco, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

Art. 6

Domanda e dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare

- 1. il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
- nella domanda il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine, nella dichiarazione, specifica il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare;
- 3. al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate da questo Comune, ai cittadini interessati sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.
- 4. 4.Le domande devono pervenire entro il trenta settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per il corrente anno le domande relative all'anno 2008 saranno accettate fino al 31 gennaio 2010.

Art. 7

Valutazione del patrimonio

il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla tabella 1, parte II, allegata al D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 e s.m.i..

Art. 8

Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate

Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, i seguenti indicatori:

a) **definizione della famiglia** (art. 3, comma 2, D.Lgs. 31.3.1998 n.109 così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000)

prestazioni o servizi erogati

definizione della famiglia

mensa scolastica trasporto scolastico esenzione dalla spesa sanitaria Per tutti i servizi si assume la composizione del nucleo familiare di cui all'art. 2 commi 1 e 2 D.Lgs.n. 109/1998 e s. m.i.

Nel caso di coniugi non legalmente separati che non abbiano la stessa residenza, essi si considerano comunque facenti parte dello stesso nucleo familiare

b) **incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e mobiliare** (art. 2, comma 4, D.Lgs. 31.3.1998 n.109 così come modificato dal D. lgs. N.130/2000)

prestazioni o servizi erogati specifico coefficiente mensa scolastica 0,20 trasporto scolastico 0,20 esenzione dalla spesa sanitaria 0,20

Art. 9

Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate

1. per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrata.

prestazioni o servizi erogati	soglia massima
mensa scolastica	Euro 10.330,00
trasporto scolastico	Euro.10.330.00
esenzione dalla spesa sanitaria	Euro 3.098,00

Art. 10 graduazione delle agevolazioni:

prestazioni o servizi erogati	esenzione totale	% di tariffa carico dell'utente
mensa scolastica trasporto scolastico	fino a €.3.098,00 o su segnalazione dei servizi sociali	da €.3.099,00 a €.4.648,00 20% da €.4.649,00 a €.7.746,00 40% da €.7.747,00 a €.10.330,00 50%
esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria	fino a €.3.098,00	=======================================

Art. 11

per quanto riguarda i trasporti scolastici della scuola dell'obbligo e la mensa scolastica, in caso di più figli appartenenti alla stessa famiglia che fruiscano del servizio, le quote sono ridotte di 1/5 per i figli ulteriori rispetto al primo, intendendosi come tale quello anagraficamente più anziano. Analoga riduzione si applica nel caso di figli gemelli.

Tale riduzione va ad aggiungersi a quelle per reddito cui il richiedente eventualmente abbia diritto.

Art. 12 (ABROGATO)

E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente ed eventualmente assunto un nuovo provvedimento.